

D.A. N° 750

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

L'ASSESSORE REGIONALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 16.12.2008, n° 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto presidenziale 5.12.2009, n° 12;

**VISTO** il D.P.R.S. n° 6 del 18.01.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. del 28.02.2013, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento con le relative competenze;

**VISTA** la vigente normativa nazionale in tema di Società di Mutuo Soccorso, in particolare la legge n° 3818 del 1886 e successive modifiche ed integrazioni;

**TENUTO CONTO** che nel corso del tempo, vista l'evoluzione della società italiana e dell'economia, si sono rese necessarie integrazioni alla citata legge nazionale sulle Società di Mutuo Soccorso; alcune Regioni italiane, infatti, hanno promulgato Leggi specifiche per la tutela e la promozione delle SOMS;

**VISTA** la Legge Regionale del 10 agosto 2012, n° 46. "Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso";

**CONSIDERATO** che la Regione Siciliana riconosce la funzione sociale, particolare e rilevante, che svolgono le Società di Mutuo Soccorso e mira a valorizzare la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario, che le stesse perseguono. La Regione Siciliana, inoltre, riconosce sostenendole, le finalità sociali, culturali, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà perseguite dalle Società di Mutuo Soccorso;

**VISTA** la Nota Prot. n° 18511 dell'8.05.2014, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha assegnato al Dirigente del Servizio 3° la competenza dell'attuazione della citata L.R. n° 46/2012;

**PRESO ATTO** che l'art. 3 della suddetta L.R. n° 46/2012 demanda all'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro la determinazione delle modalità per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nel citato Elenco;

**RITENUTO** necessario, in ossequio alla citata normativa, dover provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso istituito con la citata L.R. 46/2012;

**SENTITO** sull'argomento il CO.RE.SI. SMS nel rispetto dell'art. 5 della citata L.R. n° 46/2012;

**VISTO** l'art. 4 della citata L.R. n° 46/2012 in ordine agli adempimenti e cancellazione dall'Elenco regionale delle citate Società di Mutuo Soccorso;

## D E C R E T A

**ARTICOLO UNICO** – Ai fini dell'Iscrizione nell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso istituito con la L.R. 46/2012, sono individuati ed approvati i criteri e le modalità di Iscrizione, nonché gli adempimenti e cancellazione dallo stesso Elenco di cui all'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Palermo, 2 APR. 2015

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Dr.ssa Maria Antonietta Bullara)

**IL DIRIGENTE SERVIZIO 3°**  
(Arch. Concetta Salvato)

**L'ASSESSORE**  
(Prof. Sebastiano Bruno Caruso)



**CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE  
NELL'ELENCO REGIONALE DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO  
E RELATIVI ADEMPIMENTI E CANCELLAZIONE**

**Art.1 – Premesse**

Per le finalità di cui alla L.R. n° 46 del 10 agosto 2012 "Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso", riconoscendo la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso, con sede sociale o operanti nel territorio regionale, costituite senza fini di lucro, ai sensi della Legge del 15 aprile 1886 n. 3818 come da ultimo modificato dalla L. 221/2012, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso istituito con la medesima legge regionale, **sono individuati ed approvati i criteri e le modalità di iscrizione, nonché gli adempimenti e cancellazione dallo stesso Elenco.**

**Art. 2 – Modalità di presentazione istanza**

1. Le Società di Mutuo Soccorso sono iscritte nell'apposito Elenco regionale, di cui all'art. 3 dietro presentazione di apposita istanza indirizzata all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 3° riportando la seguente dicitura: "**Istanza d'iscrizione Elenco SMS**".

via Trinacria n° 34-36 a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di PEC:

[dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it), entro il termine di gg. 30 dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione del citato Elenco regionale, sulla G.U.R.S.;

2. Per gli anni successivi le istanze dovranno pervenire dal 01 gennaio al 30 aprile di ogni anno.

**Art.3 – Documentazione**

L'istanza dovrà essere accompagnata da:

a) atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886 n° 3818;

b) eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo statuto ;

c) DICHIARAZIONE resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente:

- un prospetto relativo alla composizione dell'organo amministrativo, gli estremi della delibera di nomina dei componenti, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

- un prospetto relativo alla composizione del Collegio dei Revisori (già comitato dei sindaci), gli estremi della delibera di nomina dei componenti, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

- l'attribuzione della legale rappresentanza della Società di Mutuo Soccorso, gli estremi della relativa delibera ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

- eventuali segnalazione di sedi secondarie e relativa delibera di istituzione;

d) delibera di approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente;

e) delibera di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

f) relazione illustrativa - resa ai sensi del DPR 445/2000 – relativo alla situazione

Economico-Finanziaria (stato patrimoniale, rendiconto gestionale ed nota integrativa del Collegio);

g) relazione illustrativa- resa ai sensi del DPR 445/2000 – relativa alla situazione patrimoniale con indicazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;

h) relazione illustrativa - resa ai sensi del DPR 445/2000 – relativa sull'Attività di solidarietà sociale svolta dalla SMS ai fini perseguiti dall'Art. 1 della legge 15 aprile 1886 n° 3818 e successive modifiche ed integrazioni;

i) ogni altro atto previsto dalla legge.

Ai fini dell'iscrizione nell'apposito Elenco regionale di cui all'art.1, nella denominazione della società deve essere presente la locuzione: «Società di Mutuo Soccorso».

#### **Art.4 - Modalità di iscrizione**

1. Ai fini dell'iscrizione, le domande pervenute al Dipartimento, entro i termini individuati al superiore Art. 2 e corredate dalla documentazione di cui al superiore Art. 3, saranno inoltrate alla Consulta per la Mutualità Integrativa, di cui all'art. 2 L.R. n° 46/2012, per la verifica dei requisiti così come previsto all'Art.3 della citata L.R. n° 46/2012;

2. La Consulta verifica se la SMS ha esercitato o esercita opera di solidarietà e se ha perseguito i fini previsti dall'Articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n° 3818 e successive modifiche ed integrazioni; entro il termine di 45 gg. dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, propone all'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l'accoglimento o il diniego della domanda medesima.

#### **Art. 5 - Adempimenti per le Società di Mutuo Soccorso**

##### **già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto**

1. Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dall'apposito Elenco regionale di cui all'art. 1, oppure nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n° 3818 e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'Elenco regionale di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, circa la predetta conformità, sottoscritta dal legale rappresentante della società.

2. Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dall'apposito Elenco regionale di cui all'art. 1, oppure nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n° 3818 e successive modifiche ed integrazioni, presentano al Servizio 3° Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per l'inoltro alla CONSULTA PER LA MUTUALITÀ INTEGRATIVA, una domanda di iscrizione nell'apposito Elenco regionale di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n° 3818 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, presentano al Servizio 3° Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali per l'inoltro alla CONSULTA PER LA MUTUALITÀ INTEGRATIVA, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nell'apposito Elenco regionale di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n° 3818 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora le Società di Mutuo Soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificare l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

4. Le Società di Mutuo Soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposito Elenco regionale di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da legale rappresentante, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.


5. Qualora le Società di Mutuo Soccorso di cui ai commi 1-2-3- e 4 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, il Servizio 3° Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

**Art. 6 - Acquisizione di efficacia**

Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 2 APR. 2015

**L'ASSESSORE**  
(Prof. Sebastiano Bruno Caruso)




---

**IL DIGENTE GENERALE**  
(Dr.ssa Maria Antonietta Bullara)



---

**IL DIRIGENTE SERVIZIO 3°**  
(Arch. Concetta Salvato)



---